Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 3 aprile 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

COMUNICATO

Si informa che la "*Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio*,, (Edizione in lingua italiana) è in vendita presso la Libreria dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - Roma - c/c. p. 1/2640. - Prezzo di abbonamento L. 750.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Inchieste parlamentari

Nella seduta del 25 marzo 1953, la Camera dei deputati ha approvato la seguente proposta aggiuntiva — d'iniziativa dei deputati Tremelloni, Rapelli, Lizzadri, Giolitti, Cappugi, Sabatini, Venegoni, Colasanto, Lombardi Riccardo, Pieraccini, Giovannini, Maglietta, Zagari, Federici Agamben Maria — alla proposta d'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione:

Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione.

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 4 della deliberazione della Camera, 4 dicembre 1951, per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla disoccupazione, è prorogato fino alla data di riunione della nuova Camera dei deputati.

Nella stessa seduta la Camera dei deputati ha pure approvato la seguente proposta aggiuntiva — d'iniziativa dei deputati Vigorelli, Montini, Bensi, Bertola — alla proposta d'inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla:

Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla.

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 5 della deliberazione della XI Commissione permanente (Lavoro) della Camera dei deputati, per una inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, è fissato alla data di riunione della nuova Camera dei deputati.

Il Presidente: GRONCHI

(1648)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 febbraio 1953, n. 167.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dal 2 agosto 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera.

Il Governo italiano ed il Governo federale austriaco allo scopo di sviluppare i rapporti di buon vicinato già esistenti tra i due Paesi, hanno convenuto le seguenti regolamentazioni del traffico di frontiera:

Art. 1.

Il traffico di frontiera, tra Italia e Austria, oggetto della presente Convenzione, interessa le particolari attività economiche che, determinando frequenza di scambi, rendono opportune speciali facilitazioni nei transiti.

Art. 2.

La zona di frontiera, presa in considerazione nel presente Accordo, si estende nei due sensi dalla linea di confine, da un minimo di 5 Km. sino ad un massimo di 15 Km. in linea d'aria.

La zona di frontiera, con l'indicazione dei Comuni in essa compresi, sarà determinata con scambio di Note fra i due Governi.

Non vi saranno inclusi quei Comuni il cui territorio non rientri interamente nel limite massimo anzidetto.

Art. 3.

Agli effetti del presente Accordo sono considerati come abitanti di zona di frontiera:

a) i cittadini dei due Stati che hanno il domicilio nelle rispettive zone, inteso, come domicilio, il luogo principale degli affari e degli interessi;

b) i cittadini dei due Stati che hanno la residenza nelle rispettive zone, intesa, come residenza, la dimora abituale.

Art. 4.

Le persone di cui all'art. 3 hanno titolo ad ottenere le facilitazioni previste dal presente Accordo, purchè ricorrano le circostanze subiettive od obiettive che seguono:

a) essere proprietario, conduttore o lavoratore di un fondo rustico, attraversato o situato oltre la linea di confine, ma nella zona di frontiera:

b) essere proprietario, custode o addetto alla lavorazione dei prodotti, di gregge o di bestiame isolato, soggetto alla transumanza stagionale, secondo le consuetudini locali, in territorio oltre confine compreso nella zona di frontiera;

c) essere titolare di servitù o di uso civico o di compartecipazione da esercitare su terreno sito oltre confine nella zona di frontiera;

d) essere rappresentante od impiegato di corpi morali o persone giuridiche aventi beni o diritti fondiari oltre confine nella zona di frontiera e dover come tale svolgere mansioni inerenti ai detti beni o diritti;

e) avere una occupazione stabile, retribuita, oltre confine in zona di frontiera, a condizione che vi sia un regolare contratto di lavoro vistato dalla competente Autorità del luogo di impiego.

Art. 5.

Il documento che dà diritto ad attraversare la linea di confine ed a circolare nella zona estera riconosciuta di frontiera, ai fini del presente Accordo, è la tessera di frontiera.

Art. 6.

La tessera di frontiera è titolo personale, valida un anno dal giorno del rilascio, rinnovabile, e consiste in un libretto con copertina e fotografia recente del titolare, secondo il modello allegato (n. 1).

Nel caso che il rilascio avvenga per i motivi di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) dell'art. 4, possono includersi nella tessera i familiari, minori di 15 anni che accompagnano il titolare: ai familiari maggiori degli anni 15 sono rilasciate tessere di frontiera individuali. Possono essere rilasciate tessere di frontiera individuali anche ai familiari dai 12 ai 15 anni, quando si spostano isolatamente.

Art. 7.

La tessera di frontiera è rilasciata, in Italia, dai Questori di Bolzano, di Belluno e di Udine: in Austria, dalle Capitanerie distrettuali (Bezirkshauptmannschaft) di Villach, Hermagor, Lienz, Zell am See, Schwaz, Innsbruck, Landeck e dal Commissariato della Polizia Federale (Bundespolizeikommissariat) di Villach.

Può essere rifiutata alle persone che non presentino i requisiti della buona condotta: può essere ritirata ad ogni momento, in caso di abuso, dall'una o dall'altra Autorità di polizia, territoriale o di frontiera, dandone notizia all'Autorità che ne ha effettuata la concessione.

Le tessere di frontiera rilasciate in Italia sono sottoposte al visto della competente Capitaneria distrettuale (Bezirkshauptmannschaft) e, reciprocamente, quelle rilasciate in Austria, al visto del Questore competente.

Il visto, della validità di un anno, è concesso gratuitamente, nel più breve spazio di tempo. Esso può essere rifiutato o dichiarato decaduto nei confronti di coloro che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 o che, per i loro precedenti o per il loro comportamento, non siano ritenuti rassicuranti o corretti. L'Autorità che nega il visto o ne dichiara la decadenza ne informa la corrispondente Autorità dell'altro Stato.

Art. 8.

La tessera di frontiera dà diritto al passaggio giornaliero della frontiera ed al soggiorno di 24 ore per volta nella zona di frontiera dell'altro Stato.

In casi di comprovati e giustificati motivi, le Autorità di Polizia di confine, possono autorizzare il soggiorno nella zona di frontiera dell'altro Stato, fino al massimo di tre giorni: la relativa autorizzazione deve contenere l'indicazione della località di soggiorno nell'opposta zona di confine e deve essere sottoposta al visto della corrispondente Autorità di polizia di confine.

I pastori, i carbonai e boscaioli che debbano restare nella zona opposta di confine, oltre le 24 ore, possono essere autorizzati a permanere oltre confine per un periodo fino al massimo di 3 mesi.

La relativa autorizzazione deve risultare da un permesso speciale, suppletivo alla tessera di frontiera, nel quale sono indicati il periodo e la località di soggiorno nell'opposta zona di frontiera.

Tale permesso, rilasciato dalla stessa Autorità competente al rilascio della tessera di frontiera, deve essere sottoposto al visto della corrispondente Autorità territoriale dell'altro Stato.

Alla scadenza, il permesso può essere rinnovato per altri 3 mesi.

Art. 9.

Il passaggio della frontiera, in uscita ed in entrata, deve avere luogo, attraverso i valichi all'uopo autorizzati e nelle ore di apertura dei medesimi.

I valichi e l'orario di apertura saranno fissati, di comune accordo, dalle competenti Autorità di frontiera delle due Parti.

Il valico deve essere indicato nella tessera di frontiera.

In casi eccezionali, le Autorità di polizia di confine possono autorizzare il passaggio della frontiera oltre le ore di apertura dei valichi.

I proprietari, conduttori e lavoratori dei fondi attraversati dalla linea di confine ed in possesso della tessera di frontiera, possono essere autorizzati a recarsi nella parte dei fondi stessi situata oltre confine, anche attraverso i valichi non prestabiliti, dalla stessa Autorità competente al rilascio della tessera di frontiera.

Nel caso di incendio o di altro sinistro nelle zone di frontiera, il passaggio della frontiera, in uscita e in entrata, può avvenire anche attraverso i valichi non autorizzati ed in qualsiasi ora del giorno e della notte, con gli attrezzi, veicoli, ed animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi, ed i carburanti necessari per azionare i motori, senza altre formalità di sorta.

Cessato il pericolo, le persone devono rientrare nel più breve tempo possibile nel loro territorio, riportando indietro gli attrezzi, i veicoli, gli animali, i foraggi ed i carburanti non consumati.

Art. 10.

In casi di urgenza (decessi, malattie improvvise, onoranze funebri ed altri casi determinati da comprovati, giustificati motivi di necessità) le Autorità di polizia di confine possono rilasciare, alle persone che non siano già munite di tessera di frontiera, e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3, un lasciapassare come da modello allegato (n. 2).

Il lasciapassare dà facoltà di entrare una sola volta dentro la zona di frontiera dell'altro Stato; ha una validità massima di tre giorni e deve essere sottoposto al visto della corrispondente Autorità di frontiera.

In casi di estrema urgenza, e particolarmente in casi di accidenti, le Autorità di polizia di confine possono rilasciare ai medici, alle levatrici ed ai veterinari, residenti dentro la zona di frontiera di confine dei due Stati, un lasciapassare per prestare la loro opera di soccorso nella zona di frontiera dell'altro Stato e per il tempo strettamente indispensabile all'asercizio della medesima.

Art. 11.

I prodotti delle zone di frontiera elencati nella lista *A* allegata al presente Accordo, importati dall'una nell'altra zona in quantitativi che non eccedano il fabbisogno casalingo dell'importatore, sono ammessi alla entrata in detta zona in esenzione da diritti doganali e da qualsiasi tassa od imposta.

I prodotti elencati nella lista *B* allegata al presente Accordo, originari da una delle zone di frontiera indicate all'art. 1, od anche provenienti dal libero commercio di dette zone, sono ammessi, fino a concorrenza delle quantità rispettivamente indicate, in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa od imposta, quando siano importati nell'altra zona di frontiera dagli abitanti di questa zona per le loro quotidiane necessità domestiche non per farne commercio.

Per usufruire della agevolazione prevista dal secondo comma di questo articolo gli abitanti della zona di frontiera devono essere legittimati da un certificato (stato di famiglia Hausstandskarte) rilasciato dal Comune dove hanno il loro domicilio, valevole per un anno, che attesti il numero delle persone appartenenti al complesso familiare e sul quale saranno annotate dalle Dogane le singole operazioni.

La Commissione mista permanente prevista all'articolo 19, stabilirà nella sua prima riunione le norme che dovranno essere osservate per fruire di queste concessioni. In particolare, la Commissione stabilirà misure di controllo atte ad assicurare che la esportazione e l'importazione dei generi alimentari elencati nella lista *B*, pur effettuandosi ogni volta nei limiti dei quantitativi indicati, rimanga mensilmente proporzionata al numero degli appartenenti ad ogni complesso familiare.

Le esenzioni previste in questo articolo non sono applicabili ai prodotti importati in qualsiasi quantità a mezzo posta, anche se sono destinati agli abitanti della zona di frontiera.

Art. 12.

I proprietari, i conduttori di terreno ed i titolari di diritti fondiari indicati alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 4 come pure le persone di loro famiglia ed i loro dipendenti potranno trasportare dai terreni indicati nello stesso articolo alle rispettive abitazioni o fattorie, situate nella zona di frontiera, e viceversa, in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa od imposta:

a) gli animali da lavoro ed i foraggi necessari al loro mantenimento durante il periodo dei lavori stessi, nonchè gli animali condotti a pascolo giornaliero;

b) gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usate nei lavori agricoli e forestali compresi i loro accessori, i carburanti e quanto altro occorra per il funzionamento delle macchine e dei veicoli;

c) i concimi di ogni specie, le sementi, le pianticelle e le piante da rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la manutenzione degli edifici esistenti sugli anzidetti terreni ed ogni altro materiale occorrente per il buon governo dell'azienda;

d) i viveri e le bevande occorrenti per il nutrimento degli operai occupati nei lavori durante il periodo dei lavori stessi;

e) i prodotti agricoli e forestali dei suddetti terreni, la selvaggina ivi uccisa ed i pesci ivi pescati;

f) i prodotti ottenuti dagli animali in dotazione dell'azienda durante il loro soggiorno su questi terreni, compresi i loro nati.

Al termine dei lavori o del pascolo le macchine, gli attrezzi, i veicoli, gli animali come pure i foraggi ed i carburanti non consumati dovranno essere riportati o ricondotti oltre frontiera.

Per il pascolo di lunga durata (alpeggio o svernamento) si osserveranno le norme stabilite all'art. 13.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti di Corpi morali o di persone giuridiche delle due zone di frontiera che possiedano terreni o diritti fondiari nella zona di frontiera dell'altro Stato.

Le particolari disposizioni intese a regolare queste concessioni e le misure da adottarsi per impedire che se ne abusi saranno stabilite nella sua prima riunione della Commissione mista permanente prevista all'articolo 19.

Art. 13.

Gli animali di ogni specie condotti dal territorio di una delle parti contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio o svernamento) nel territorio dell'altra parte, saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita purchè siano fatti ritornare entro un termine da fissarsi preventivamente e che, in ogni caso, non potrà sorpassare i sei mesi. I capi grossi saranno contrassegnati con mezzi idonei.

La esenzione sarà estesa ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante l'alpeggio o lo svernamento, e cioè:

a) ai piccoli partoriti durante il tempo dell'alpeggio o dello svernamento;

b) al latte, al formaggio ed al burro, nei limiti delle quantità normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre frontiera. Questa esenzione sarà accordata tanto nel caso che questi prodotti siano esportati od importati durante il soggiorno degli animali oltre

la frontiera quanto nel caso che siano esportati ed importati dopo il ritorno del bestiame, purchè in questo secondo caso, non siano trascorse più di quattro settimane dal giorno del ritorno.

Le Dogane delle parti contraenti avranno facoltà di esigere che la riesportazione e la reimportazione degli animali siano garantite da deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fideiussione. La fideiussione data da un proprietario di terreni meritevole di fiducia sarà ritenuta sufficiente.

Alle stesse condizioni sarà reciprocamente accordata la esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita per le api trasportate da una all'altra zona di frontiera per un temporaneo soggiorno e per il miele ed i nuovi alveari con giovani sciami di api ottenuti durante il soggiorno oltre frontiera.

Art. 14.

Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa ed imposta:

a) la provvista di viveri che gli abitanti di una delle zone di frontiera portano seco nell'altra zona per il proprio consumo in quantità adeguata alla durata del viaggio o del soggiorno, ma non eccedente in ogni caso, i quantitativi indicati nell'annessa lista *B*;

b) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che i medici, i veterinari e le levatrici dimoranti nella zona di frontiera portano seco per l'immediato uso nell'altra zona e per l'immediato consumo. I medicamenti, i bendaggi e i disinfettanti sopravanzati dovranno essere riesportati;

c) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle due zone di frontiera vanno a prendere, nelle dosi corrispondenti ai singoli casi di malattia ed in base a ricetta medica o veterinaria, nelle farmacie dell'altra zona, quando, in relazione alle condizioni locali, sia riconosciuta dalla Commissione mista di cui all'art. 19 la necessità di far ricorso a farmacie di oltre frontiera. Nei limiti suindicati non sarà necessaria la presentazione della ricetta per medicinali semplici o per noti preparati chimici o farmaceutici la cui denominazione farmaceutica risulti esattamente e chiaramente dalle indicazioni degli involucri.

Art. 15.

Saranno reciprocamente ammessi alla importazione od alla esportazione temporanea se appartenenti agli abitanti delle zone di frontiera e siano da questi condotti o trasportati nella zona di frontiera dell'altro Stato per gli scopi rispettivamente indicati:

a) gli animali da lavoro, macchine agricole, strumenti ed attrezzi per essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli e forestali;

b) gli animali di ogni specie, per il pascolo giornaliero, per la monta, per essere sottoposti a trattamento veterinario, ferrati o pesati;

c) le macchine, attrezzi agricoli e forestali ed altri oggetti d'uso casalingo o personale, per essere riparati;

d) i cereali, legumi, semi e frutti oleosi, canapa, lino ed altri simili prodotti, per essere puliti, macinati, tritati ed essere sottoposti ad altra lavorazione in quanto ciò serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera. I prodotti ottenuti dalle lavorazioni dovranno essere riesportati nelle quantità corrispondenti agli usuali rendimenti. I sottoprodotti, se soggetti a diritti doganali, dovranno essere riesportati o sdoganati;

e) gli strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici per l'esercizio della loro professione; oggetti del culto portati dai sacerdoti, dai loro assistenti e credenti per la celebrazione di cerimonie religiose; attrezzi ed utensili portati dagli operai per lo esercizio del loro mestiere.

f) le armi da caccia con le relative munizioni, attrezzi per la caccia e per la pesca ed attrezzi sportivi in genere, purchè per quanto concerne la caccia e la pesca, queste e le armi e gli attrezzi che si vogliono importare siano permessi nella zona di frontiera dove deve farsene uso personale;

g) i veicoli d'ogni sorta, cavalcature e animali da soma che passano il confine per trasportare cose o persone dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. Questa facilitazione non si applica agli autoveicoli in servizio pubblico o di noleggio che vanno a prendere carico di persone o di cose nella zona di frontiera dell'altro Stato. Questa facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli, come pure ai foraggi ed ai materiali necessari al funzionamento dei veicoli stessi. I foraggi ed i materiali sopravanzati al consumo dovranno essere riesportati.

La Commissione mista permanente prevista all'articolo 19 stabilirà nella sua prima riunione le norme e le condizioni da osservarsi per fruire di queste concessioni e le misure da adottarsi per impedire che se ne abusi.

Art. 16.

Esigendolo le circostanze locali, le Autorità doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile, e se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine, sia fatta eccezione alla regola che il traffico delle merci deve svolgersi per le vie doganali.

Quando questa necessità sia riconosciuta, si prescinderà dall'esigere speciali indennità per le operazioni doganali compiute fuori dogana o fuori dell'orario normale di ufficio.

Art. 17.

L'esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione non comprende le indennità per servizi straordinari compiuti su domanda dagli interessati fuori del circuito doganale o fuori dell'orario normale di ufficio.

Oltre alla esenzione doganale si intende accordata anche la deroga ai divieti ed alle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni ed alle esportazioni in generale.

Restano invece ferme anche nel traffico di frontiera le disposizioni di polizia, quelle di carattere sanitario e fitosanitario, quelle relative ai monopoli e le restrizioni che sono applicate nei rispettivi paesi in ordine alla produzione, al trasporto ed al commercio di determinati prodotti.

Resta inteso che le disposizioni dei due Paesi in materia valutaria sono applicate anche nel traffico di frontiera.

Art. 18.

Fatta eccezione per il pascolo di lunga durata, il quale rimane provvisoriamente regolato, agli effetti ve-

terinari, dallo annesso *F* al trattato di commercio e navigazione tra Italia e Austria del 28 aprile 1923, il movimento del bestiame nel territorio delle zone di frontiera sarà libero in tempi normali da ogni misura veterinaria.

Tuttavia nel caso che una epizoozia, la cui denuncia è per legge obbligatoria dovesse manifestarsi nel territorio di un Comune di una delle zone di frontiera, il bestiame proveniente da questo Comune, per poter attraversare la frontiera ed entrare nell'altra zona dovrà essere accompagnato da un certificato rilasciato dalla Autorità comunale competente.

Il certificato dovrà attestare che gli animali provengono da località indenne da malattie contagiose soggette per legge all'obbligo della denuncia e trasmissibili alla specie o alle specie degli animali per i quali il certificato è stato rilasciato.

Nel caso che nella zona di frontiera venissero constatate manifestazioni di peste bovina, il movimento del bestiame attraverso la linea di confine, come pure il transito dei prodotti e dei residui animali, dei foraggi, della paglia ecc. saranno proibiti.

Art. 19.

Per la esecuzione ed il perfezionamento del presente accordo e per la sorveglianza sul buon andamento del traffico che con esso si è inteso di facilitare, è istituita una « Commissione mista permanente per il traffico di frontiera ».

La Commissione sarà composta, per ciascuna delle due parti contraenti, da tre membri assistiti, occorrendo, in qualità di esperti dai funzionari dai quali immediatamente dipendono i servizi doganali, sanitari, veterinari e di polizia della zona di frontiera.

La Commissione sarà costituita entro un mese dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo ed entrerà in funzione, al più tardi, entro il mese successivo. La Commissione si riunirà alternativamente in Italia ed in Austria.

Dopo la prima riunione la Commissione sarà convocata su domanda di una delle due Parti.

Art. 20.

Le due Parti contraenti si riservano la facoltà di vietare l'entrata nel rispettivo territorio a determinate persone ed anche di fermare temporaneamente su tutta o in qualche parte della frontiera il movimento di persone in casi di circostanze eccezionali, per esempio: movimenti contro la sicurezza dello Stato o epidemie.

Nel caso di un tale fermo di movimento alla frontiera, il Governo che l'adotta ne darà conoscenza al Governo dell'altro Stato. Se possibile, l'avviso sarà dato otto giorni prima.

Nel caso in cui le Autorità di uno dei due Stati contraenti interdicano il passaggio della frontiera a persone determinate, ne informeranno al più presto le Autorità dell'altro Stato.

Art. 21.

La data dell'entrata in vigore del presente Accordo verrà stabilita mediante scambio di Note fra i due Governi.

L'Accordo può essere denunciato con preavviso di sei mesi.

Dato a Roma, in due esemplari in lingua italiana e tedesca entrambi facenti fede, il giorno 2 agosto 1951.

Per il Governo federale austriaco
J. SCHWARZENBERG

Per il Governo italiano
V ZOPPI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO *A*

Fieno
Paglia
Erbe per il nutrimento degli animali
Foglie secche
Piante vive
Legumi freschi
Legname grezzo o segato
Legna da fuoco
Carbone di legna, torba e carbone di torba
Panelli ed altri residui della spremitura di semi o di frutti oleosi
Cenere da bucato
Concimi naturali
Feccia di vino
Vinacce
Ghiaccio artificiale
Spazzatura ed altri simili residui e cascami
Pietre non tagliate, ghiaia, sabbia e pietra da calce

ALLEGATO *B*

	Limite di quantità	
Legumi secchi di ogni specie	Kg.	4
Farina di cereali, di castagne e di legumi	»	2
Pesce fresco e secco	»	4
Pane	»	3
Paste alimentari	»	3
Riso	»	3
Burro, formaggio ed altri latticini	»	2
Strutto e lardo	»	2
Olio di oliva e di semi	Lt.	2
Carne fresca	Kg.	4
Pollame vivo e morto	Capi	2
Uova di pollame	N.	20
Latte fresco	Lt.	5
Verdure ed ortaggi freschi	Kg.	5
Frutta secca e fresca	»	5
Vino	Lt.	5
Birra	»	2

1ª *pagina*

ALLEGATO I

TESSERA DI FRONTIERA

PER IL CONFINE ITALO-AUSTRIACO

Autorità che rilascia la tessera:

QUESTURA DI . . . .

N. . . . .

(Il presente modello sarà stampato su carta bianca, del formato cm. 15×10, con copertina di cartoncino colore azzurro).

2ª pagina

Fotografia

(Timbro a secco)
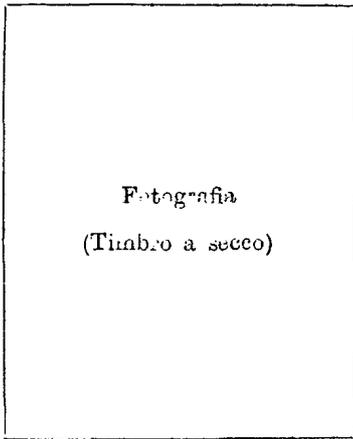
CONNOTATI

Statura Naso . . . . . .
Capelli Bocca . .
Barba Fronte
Occhi Segni particolari

Firma del titolare

. . . . . .

3ª pagina

Si certifica che il signor
la signora
di (o fu) e di (o fu)
titolare della presente tessera, nat a .
il giorno
professione
risiede abitualmente nel Comune di
ed esercita la seguente attività nel territorio oltre confine, considerato come Zona di Frontiera (1):

.

(1) L'attività deve essere precisata in conformità delle lettere *a) b) c) d) e)* dell'art. 4 dell'Accordo.

4ª pagina

Il sig. . . . .
la signora
è di conseguenza autorizzat ad attraversare il Confine tra il territorio della Repubblica Italiana e quello della Repubblica Austriaca per il valico di .
ed a rimanere liberamente nella Zona di Frontiera.
Questa tessera dà diritto al soggiorno di 24 ore per volta nella Zona di Frontiera dell'altro Stato e non può essere impiegata per viaggi al di là della predetta Zona di Frontiera.
La presente tessera è valevole fino a
Ogni abuso nell'impiego della presente tessera ne annulla la validità.
Rilasciata a il giorno . . .

Autorità che rilascia la tessera

Il Questore

. .

Visto . . . .

5ª pagina

Familiari conviventi col titolare minori di 15 anni ed autorizzati a passare con lui il confine

. . . .

6ª pagina

Annotazione per l'eventuale prolungamento della validità della presente tessera e del soggiorno nella Zona di Frontiera dell'altro Stato.

. . . .

7ª pagina

. .

8ª pagina

. . . .

Allegato II

LASCIAPASSARE

Rilasciato al sig. . . .
alla sig.ra . .
di (o fu) . e di (o fu) . .
nat a . il giorno . . . . .
residente a
per entrare una sola volta nel territorio i . . . .
per il valico di .
Valido fino al . . .

Autorità che rilascia il lasciapassare

Visto, . . . Il Dirigente l'Ufficio di P. S. Confine di . . . .

Annotazione: Il lasciapassare può essere rilasciato dall'Ufficio di P. S. di Confine nei casi di urgenza (decessi, malattie improvvise, onoranze funebri ed altri casi determinati da comprovati, giustificati motivi di necessità). Deve essere vistato dalle competenti Autorità di Frontiera dell'altro Stato e la sua durata non può superare i tre giorni.

Il lasciapassare non può essere adoperato per viaggi al di là della zona di frontiera: l'uso di esso è subordinato alla esibizione di un documento d'identità personale, con fotografia, da parte del titolare.

(Il presente modello sarà stampato su carta bianca, del formato cm. 20×15).

Roma, lì 2 agosto 1951

Signor Ministro,

In relazione all'art. 2 dell'Accordo per il regolamento del traffico di frontiera tra l'Italia e l'Austria, ho l'onore di comunicarLe che il Governo Italiano ha approvato l'inclusione nella zona di frontiera, come indicato nell'art. 2 sopracitato, dei comuni austriaci elencati nell'annessa tabella (Allegato *A*).

Analogamente il Governo Italiano propone che vengano inclusi nella suddetta zona i comuni italiani elencati nella tabella acclusa (Allegato *B*).

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà compiacersi comunicarmi che il Governo della Repubblica Federale Austriaca ha approvato l'elenco dei comuni italiani sopra indicati.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, signor Ministro, l'assicurazione della mia alta considerazione.

ZOPPI

A Sua Eccellenza
Johannes SCHWARZENBERG
Inviato Straordinario e
Ministro Plenipotenziario d'Austria ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO *A*

ELENCO

DEI COMUNI AUSTRIACI CHE FANNO PARTE DELLA ZONA DI FRONTIERA

Distretto di Landeck:
Nauders Pfunds

Distretto di Imst:
Sölden

Distretto di Innsbruck:
Neustift Gschnitz Trins Obernberg Matrei a. Brenner Mühlbach-Pfons Steinach a. Brenner Gries a. Brenner Schmirn Vals

Distretto di Schwaz:
Mayrhofen Brandberg

Distretto di Lienz:
Prägraten St. Jakob i. Defr St. Veit i. Defr Innervillgraten Ausservillgraten Sillian Tessenberg Strassen Panzendorf Kartitsch Abfaltersbach Anras Obertilliach Untertilliach

Distretto di Hermagor:
Luggau St. Lorenzen im Lesachtal Liesing - Birnbaum St. Jakob im Lesachtal Kötschach - Mauthen Würmlach Dellach Reisach Kirchbach Waidegg Rattendorf Guggenberg Mitschig Hermagor Möschach Egg Görtschach - Vorderberg St. Stefan im Gailtal

Distretto di Villach:
Arnoldstein Bleiberg Emmersdorf Feistriz an der Gail Hohenthurn Villach.

ALLEGATO *B*

ELENCO

DEI COMUNI ITALIANI CHE FANNO PARTE DELLA ZONA DI FRONTIERA

Provincia di Bolzano:
Curon Venosta Malles Venosta Senales Moso in Passiria Racines Brennero Vipiteno Val di Vizze Selva dei Molini Valle Aurina Campo Tures Valle di Casies Rasun Valdaora Villabassa Dobbiaco San Candido Sesto.

Provincia di Belluno:
Comelico Superiore San Nicolò Comelico San Pietro di Cadore San Stefano di Cadore Sappada

Provincia di Udine:
Forni Avoltri Rigolato Prato Carnico Comeglians Ravascletto Cercivento Sutrio Arta Paluzza Treppo Carnico Ligosullo Paularo Pontebba Dogna Malborghetto Tarvisio Moggio Udinese.

Roma, lì 2 agosto 1951

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di pari data con cui Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« In relazione all'art. 2 dell'Accordo per il regolamento del traffico di frontiera tra l'Italia e l'Austria, ho l'onore di comunicarLe che il Governo Italiano ha approvato l'inclusione nella zona di frontiera, come indicato nell'art. 2 sopracitato, dei comuni austriaci elencati nell'annessa tabella (Allegato *A*).

Analogamente il Governo Italiano propone che vengano inclusi nella suddetta zona i comuni italiani elencati nella tabella acclusa (Allegato *B*).

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà compiacersi comunicarmi che il Governo della Repubblica Federale Austriaca ha approvato l'elenco dei comuni italiani sopra indicati ».

Nel comunicare a Vostra Eccellenza che il mio Governo ha approvato la lista dei Comuni italiani riportati nell'allegato *B* alla lettera sopra citata, La prego di accogliere, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

SCHWARZENBERG

A Sua Eccellenza
il Conte Vittorio ZOPPI
Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO *A*

ELENCO

DEI COMUNI AUSTRIACI CHE FANNO PARTE DELLA ZONA DI FRONTIERA

Distretto di Landeck:
Nauders Pfunds

Distretto di Imst:
Sölden

Distretto di Innsbruck:
Neustift Gschnitz Trins Obernberg Matrei a. Brenner Mühlbach-Pfons Steinach a. Brenner Gries a. Brenner Schmirn Vals

Distretto di Schwaz:
Mayrhofen Brandberg

Distretto di Lienz:
Prägraten St. Jakob i. Defr St. Veit i. Defr - Innervillgraten Ausservillgraten Sillian Tessenberg Strassen Panzendorf Kartitsch Abfaltersbach Anras Obertilliach Untertilliach

Distretto di Hermagor:
Luggau St. Lorenzen im Lesachtal Liesing - Birnbaum St. Jakob im Lesachtal Kötschach - Mauthen Würmlach Dellach Reisach Kirchbach Waidegg Rattendorf Guggenberg Mitschig Hermagor Möschach Egg Görtschach - Vorderberg St. Stefan im Gailtal

Distretto di Villach:
Arnoldstein Bleiberg Emmersdorf Feistriz an der Gail Hohenthurn Villach.

ALLEGATO *B*

ELENCO

DEI COMUNI ITALIANI CHE FANNO PARTE DELLA ZONA DI FRONTIERA

Provincia di Bolzano:

Curon Venosta Malles Venosta Senales Moso in Passiria Racines Brennero Vipiteno Val di Vizze Selva dei Molini Valle Aurina - Campo Tures Valle di Casies Rasun Valdaora - Villabassa Dobbiaco - San Candido Sesto.

Provincia di Belluno:

Comelico Superiore San Nicolò Comelico San Pietro di Cadore San Stefano di Cadore Sappada

Provincia di Udine:

Forni Avoltri Rigolato Prato Carnico - Comeglians Ravascletto Cercivento Sutrio Arta Paluzza Treppo Carnico Ligosullo Paularo Pontebba Dogna - Malborghetto - Tarvisio Moggio Udinese.

Roma, li 2 agosto 1951

Signor Ministro,

Allo scopo di dare esecuzione alle regolamentazioni per il traffico di frontiera tra l'Italia e l'Austria, contenute nell'accordo parafato in Roma, il 18 marzo 1949 e con riferimento a quanto previsto all'art. 11 del predetto accordo, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica Italiana è disposto a considerare in vigore l'accordo di cui trattasi, a partire dalla data del 2 agosto c. a.

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà compiacersi di farmi conoscere se il Governo della Repubblica Federale Austriaca concorda con quanto precede.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, l'assicurazione della mia alta considerazione.

ZOPPI

A Sua Eccellenza
Johannes SCHWARZENBERG
Inviato Straordinario e
Ministro Plenipotenziario d'Austria ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Roma, li 2 agosto 1951

Signor Ambasciatore,

con lettera di pari data Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Allo scopo di dare esecuzione alle regolamentazioni per il traffico di frontiera tra l'Italia e l'Austria, contenute nell'accordo parafato in Roma, il 18 marzo 1949 e con riferimento a quanto previsto all'art. 21 del predetto accordo, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica Italiana è disposto a considerare in vigore l'accordo di cui trattasi, a partire dalla data del 2 agosto c. a.

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà compiacersi di farmi conoscere se il Governo della Repubblica Federale Austriaca concorda con quanto precede ».

Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica Federale Austriaca concorda con la proposta del Governo Italiano.

La prego di accogliere, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

SCHWARZENBERG

A Sua Eccellenza
il Conte Vittorio ZOPPI
Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Uebereinkommen der Oesterreichischen Bundesregierung und der Italienischen Regierung über die Regelung des Grenzverkehrs.

Die Oesterreichische Bundesregierung und die Italienische Regierung sind, in der Absicht, die zwischen Oesterreich und Italien bestehenden guten nachbarlichen Beziehungen weiter auszubauen, über folgende Bestimmungen betreffend den Grenzverkehr übereingekommen:

Art. 1

Gegenstand des vorliegenden Uebereinkommens ist der Grenzverkehr zwischen Oesterreich und Italien. Er ist bedingt durch die besonderen wirtschaftlichen Beziehungen, die mit Rücksicht auf den regen Wechselverkehr gewisse Erleichterungen für den Grenzübertritt als zweckmässig erscheinen lassen.

Art. 2

Die Grenzbezirke im Sinne dieses Uebereinkommens erstrecken sich auf eine Entfernung von wenigstens 5 km, höchstens aber 15 km Luftlinie zu beiden Seiten der Staatsgrenze.

Die Feststellung der Grenzbezirke unter Anführung der darin gelegenen Gemeinden wird durch Notenwechsel zwischen den beiden Regierungen erfolgen.

Nicht inbegriffen sind jene Gemeinden, deren Gebiet nicht zur Gänze innerhalb der oben erwähnten 15 km Linie liegt.

Art. 3

Im Sinne des vorliegenden Uebereinkommens werden als Grenzbewohner angesehen:

a) die Staatsbürger der beiden Staaten, die ihren ordentlichen Wohnsitz in einem der beiden Grenzbezirke haben. Unter ordentlichem Wohnsitz wird der Ort verstanden, in dem der Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit und der Interessen einer Person liegt;

b) die Staatsbürger der beiden Staaten, die ihren ständigen Aufenthalt in einem der beiden Grenzbezirke haben. Als ständiger Aufenthalt wird der Ort verstanden, in dem eine Person gewöhnlich verweilt.

Art. 4

Die in Artikel 3 erwähnten Personen können der Vorteile aus diesem Uebereinkommen teilhaftig werden, soferne eine der nachstehend angeführten persönlichen oder sachlichen Voraussetzungen vorliegt:

a) wenn sie eine grenzdurchschnittene oder eine im jenseitigen Grenzbezirk gelegene land- oder forstwirtschaftliche Liegenschaft besitzen, bewirtschaften oder bearbeiten;

b) wenn sie eine Herde oder einzelne Tiere, die während des nach den örtlichen Gepflogenheiten in Betracht kommenden Zeitraumes in den jenseitigen Grenzbezirk zur oder von der Weide getrieben werden, besitzen, hüten oder deren Produkte bearbeiten;

c) wenn ihnen aus einer Servitut, einem Gemeindenutzungsrecht oder aus einer Gemeinschaft Rechte zustehen, die im Gebiete des jenseitigen Grenzbezirkes auszuüben sind;

d) wenn sie zur Vertretung einer juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechtes berufen sind oder bei einer solchen im Dienste stehen, die im jenseitigen Grenzbezirk Grundstücke oder Rechte an Grundstücken besitzt, und wenn sie eine mit diesen Grundstücken oder Rechten zusammenhängende Tätigkeit zu verrichten haben;

e) wenn sie im jenseitigen Grenzbezirk dauernd gegen Entgelt beschäftigt sind, und zwar unter der Voraussetzung, dass ein von des zuständigen Behörde des Arbeitsortes (vidierter) ordnungsgemässer Arbeitsvertrag vorliegt.

Art. 5

Das Dokument, das im Sinne des vorliegenden Uebereinkommens das Recht zum Ueberschreiten der Staatsgrenze und zum Aufenthalt im jenseitigen Grenzbezirk gibt, ist der Grenzübertrittsschein.

Art. 6

Der Grenzübertrittsschein ist ein Personaldokument, das durch ein Jahr vom Tage der Ausstellung an gültig ist und verlängert werden kann. Er besteht aus einem Heft mit Umschlag nach dem Muster der Anlage I und muss mit einem Lichtbild des Inhabers aus jüngster Zeit versehen sein.

In den Fällen des Art. 4, lit. *a*), *b*) und *c*) können auch die Familienangehörigen unter 15 Jahren, die den Inhaber begleiten, in den Grenzübertrittsschein eingetragen werden. Den Familienangehörigen über 15 Jahren sind gesonderte Grenzübertrittsscheine auszustellen. An Familienangehörige zwischen 12 und 15 Jahren können auch eigene Grenzübertrittsscheine ausgestellt werden, wenn sie die Grenze allein überschreiten.

Art. 7

Die Grenzübertrittsscheine werden in Oesterreich von den Bezirkshauptmannschaften Villach, Hermagor, Lienz, Zell am See, Schwaz, Innsbruck, Inst, Landeck und von dem Bundespolizeikommissariat Villach, in Italien von den Quästuren in Bozen, Belluno und Udine ausgestellt.

Sie können Personen, die keinen guten Leumund geniessen, verweigert werden. Im Falle des Missbrauches können sie jederzeit sowohl von dei innerstaatlichen Sicherheitsorganen als auch von den Grenzkontrollorganen entzogen werden. Hievon ist der Ausstellungsbehörde Mitteilung zu machen.

Die Grenzübertrittsscheine, die in Oesterreich ausgestellt werden, unterliegen einer Vidierung durch die Quästuren in Bozen, Belluno oder Udine, die in Italien ausgestellten Grenzübertrittsscheine einer Vidierung durch die zuständige österreichische Bezirkshauptmannschaft.

Die Vidierung ist für ein Jahr gültig und wird innerhalb der kürzesten Frist unentgeltlich vorgenommen. Sie kann verweigert oder für ungültig erklärt (widerrufen) werden, wenn sich herausstellt, dass die Voraussetzungen des Art. 4 nicht vorliegen, oder die betreffenden Personen auf Grund ihres Vorlebens oder ihres Verhaltens nicht als vertrauenswürdig oder einwandfrei anzusehen sind.

Die Behörde, welche die Vidierung verweigert oder sie widerruft, hat hievon die entsprechende Behörde des anderen Staates zu verständigen.

Art. 8

Der Grenzübertrittsschein berechtigt die darin angeführten Personen zum täglichen Grenzübertritt und zu einem Aufenthalt von jeweils 24 Stunden im Grenzbezirk des anderen Staates.

In Fällen nachgewiesener und berücksichtigungswürdiger Gründe können die Grenzkontrollorgane den Aufenthalt im Grenzbezirk des anderen Staates bis zur Höchstdauer von 3 Tagen bewilligen. In der Bewilligung muss der Aufenthaltsort im jenseitigen Grenzbezirk angegeben sein. Sie bedarf einer Vidierung durch die entsprechenden Grenzorgane des anderen Staates.

Hirten, Köhler und Holzfäller, die länger als 24 Stunden im jenseitigen Grenzbezirk verweilen müssen, können die Bewilligung erhalten, bis zur Höchstdauer von 3 Monaten jenseits der Grenze zu bleiben.

Diese Bewilligung wird in Form eines besonderen Zusatzes zum Grenzübertrittsschein erteilt, in dem die Aufenthaltsdauer und der Aufenthaltsort im jenseitigen Grenzbezirk anzuführen sind.

Die Bewilligung wird von der zur Ausstellung der Grenzübertrittsscheine zuständigen Behörde erteilt und muss der entsprechenden Behörde des anderen Staates zur Vidierung vorgelegt werden.

Bei Ablauf ihrer Geltungsdauer können die Bewilligungen auf weitere 3 Monate verlängert werden.

Art. 9

Der Grenzübertritt muss sowohl bei der Ausreise als auch bei der Einreise über die zugelassenen Grenzübertrittsstellen und während der allgemeinen Verkehrsstunden erfolgen.

Die Grenzübertrittsstellen und die Verkehrsstunden werden von den zuständigen Grenzbehörden der beiden vertragsschliessenden Teile im gegenseitigen Einvernehmen festgesetzt.

In jedem Grenzübertrittsschein muss die zugelassene Grenzübertrittsstelle angeführt sein.

In Ausnahmefällen können die Grenzkontrollorgane den Grenzübertritt auch ausserhalb der allgemeinen Verkehrsstunden bewilligen.

Personen, die grenzdurchschnittene Grundstücke besitzen, bewirtschaften oder bearbeiten und im Besitze eines Grenzübertrittsscheines sind, können von den zur Ausstellung der Grenzübertrittsscheine zuständigen Behörden die Bewilligung erhalten, sich auch auf nicht vorgesehenen Grenzübertrittsstellen auf die jenseits der Grenze gelegenen Teile dieser Grundstücke zu begeben.

Im Falle eines Brandes oder eines anderen Unglücksfalles im Grenzbezirk kann die Grenze sowohl beim Austritt als auch beim Eintritt an nicht zugelassenen Grenzübertrittsstellen und zu jeder Tages und Nachtstunde mit den zur Hilfeleistung notwendigen Werkzeugen Fahrzeugen und Zugtieren samt den erforderli-

chen Futtermitteln mit dem zum Betrieb der Motoren notwendigen Treibstoff ohne jegliche Formalität überschritten werden.

Nach Beendigung der Gefahr müssen diese Personen in kürzester Frist auf ihr Staatsgebiet zurückkehren und die Werkzeuge, Fahrzeuge, Tiere und nicht verbrauchten Futtermittel und Treibstoffe zurückbringen.

Art. 10.

In Dringlichkeitsfällen, (Todesfällen, plötzlichen Erkrankungen, Leichenbegängnissen oder anderen anerkannten Fällen einer begründeten Notwendigkeit) können die Grenzkontrollorgane an Personen, die nicht im Besitze eines Grenzübertrittsscheines sind, einen Passierschein nach dem Muster der Anlage II ausstellen, soferne bei diesen Personen die Voraussetzungen des Art. 3 vorliegen.

Der Passierschein berechtigt zum einmaligen Uebertritt in den Grenzbezirk des anderen Staates. Er kann mit einer Gültigkeitsdauer bis zu drei Tagen ausgestellt werden und unterliegt der Vidierung durch die entsprechenden Grenzorgane des anderen Staates.

In Fällen äusserster Dringlichkeit, insbesondere bei Unglücksfällen, können die zuständigen Grenzkontrollorgane an Aerzte, Hebammen und Tierärzte, die im Grenzbezirk eines der beiden Staaten wohnen, zum Zwecke der Hilfeleistung im Grenzbezirk des anderen Staates für die zur Ausübung dieser Tätigkeit unbedingt notwendige Zeit Passierscheine ausstellen.

Art. 11

Die in der diesem Uebereinkommen als Anlage *A* angeschlossenen Liste verzeichneten Erzeugnisse, die aus einem Grenzbezirk in den anderen eingeführt werden, sind in Mengen, die den Hausbedarf des Einführenden nicht überschreiten, frei von Zöllen und sonstigen Abgaden und Gebühren zur Einfuhr zugelassen.

Die in der diesem Uebereinkommen als Anlage *B* angeschlossenen Liste verzeichneten Erzeugnisse, die in einem der Grenzbezirke gemäss Artikel 1 gewonnen werden oder aus dem freien Handel dieses Grenzbezirkes stammen, sind bis zur Höhe der jeweils angegebenen Mengen frei von Zöllen und sonstigen Abgaben und Gebühren zur Einfuhr zugelassen, wenn sie von den Bewohnern des anderen Grenzbezirkes zu ihrem täglichen häuslichen Bedarf und nicht zu Handelszwecken eingeführt werden.

Um der im Absatz 2 dieses Artikels vorgesehenen Begünstigung teilhaftig zu werden, müssen sich die Bewohner des Grenzbezirkes durch ein von der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestelltes, für ein Jahr gültiges Dokument (Hausstandskarte = Stato di famiglia) ausweisen, in dem die Zahl der zum Familienverband gehörenden Personen bescheinigt ist und in dem von den Zollorganen die einzelnen Abfertigungen einzutragen sind.

Die im Artikel 19 vorgesehene ständige Gemischte Kommission wird bei ihrer ersten Tagung die Bestimmungen festlegen, welche zur Erlangung dieser Begünstigungen zu beachten sind. Insbesondere wird diese Kommission Kontrollmassnahmen festlegen, um zu gewährleisten, dass die jeweils im Ausmasse der festgesetzten Menge erfolgende Aus- und Einfuhr der in der Liste *B* angeführten Lebensmittel in der monatlichen Gesamtmenge der Anzahl der Mitglieder jeder Familie angemessen ist.

Die in diesem Artikel vorgesehenen Befreiungen finden keine Anwendung auf Erzeugnisse, die in welcher Menge immer auf dem Postwege eingeführt werden, auch wenn sie für die Bewohner des Grenzbezirkes bestimmt sind.

Art. 12.

Die im Artikel 4, lit. *a*) und *c*), erwähnten Besitzer und Bewirtschafter von Grundstücken und Inhaber von Rechten an Grundstücken sowie deren Familienangehörige und Angestellte können von den in diesem Artikel bezeichneten Grundstücken zu ihren im Grenzbezirk gelegenen Wohnungen oder Betrieben und umgekehrt frei von Zöllen und sonstigen Abgaben und Gebühren bringen:

a) die Arbeitstiere samt dem für die Ernährung der Tiere während der Arbeitsdauer notwendigen Futter und die zur täglichen Weide getriebenen Tiere;

b) die Werkzeuge, Fahrzeuge und die üblicherweise bei land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten verwendeten Maschinen samt Zubehör, Treibstoff und allem was für den Betrieb der Maschinen und Fahrzeuge notwendig ist;

c) Düngemittel aller Art, Saatgut, Setzling und Pflanzen für die Wiederaufforstung, Weinbergstöcke, Baumaterial für die Instandhaltung der auf diesen Grundstücken befindlichen Gebäude und alle für die ordentliche Führung des Betriebes erforderlichen Materialien;

d) die für die Ernährung der Arbeiter während der Dauer der Arbeit notwendigen Lebensmittel und Getränke;

e) die land-und forstwirtschaftlichen Produkte dieser Grundstücke, das dort erlegte Wild und die dort gefangenen Fische;

f) die während des Aufenthaltes auf diesen Grundstücken von den zum Betriebe gehörenden Tieren gewonnenen Produkte einschliesslich ihrer Jungen.

Bei Beendigung der Arbeit oder der Weide müssen die Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge, Tiere sowie die nicht verbauchten Futtermittel und Treibstoffe über die Grenze zurückgebracht werden.

Bei einer Weide von längerer Dauer (Almauftrieb oder Ueberwinterung) sind die im Artikel 13 festgelegten Bestimmungen zu beachten.

Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch für Personen, die bei einer juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechtes in den beiden Grenzbezirken, die im Grenzbezirk des anderen Staates Grundstücke oder Rechte an Grundstücken besitzt, beschäftigt sind.

Die besonderen Bestimmungen zur Regelung dieser Begünstigungen und die Massnahmen, die notwendig sind, um Missbräuche zu verhindern, werden von der im Artikel 19 vorgesehenen ständigen Gemischten Kommission bei ihrer ersten Tagung festgelegt werden.

Art. 13.

There aller Art, die aus dem Gebiete eines der vertragschliessenden Teile für eine Weide von längerer Dauer (Almauftrieb oder Ueberwinterung) in das Gebiet des anderen Teiles gebracht werden, werden beiderseitig frei von Zöllen und sonstigen Abgaben und Gebühren zur Ein-und Ausfuhr zugelassen, wenn die innerhalb einer im voraus festgesetzten Frist, die keinesfalls 6 Monate überschreiten darf, zurückgeführt werden. Das Grossvieh wird mit geeigneten Merkzeichen versehen.

Die Befreiung erstreckt sich auch auf die währende des Almauftriebes oder der Ueberwinterung von diesen Tieren gewonnenen Produkte, und zwar:

a) auf die während des Almauftriebes oder der Ueberwinterung geborenen Jungtiere;

b) auf Milch, Käse und Butter in den unter Berücksichtigung der Anzahl und der Art der Tiere sowie der Dauer des Aufenthaltes jenseits der Grenze normalerweise gewonnenen Mengen. Diese Befreiung gilt sowohl dann, wenn diese Produkte während der Aufenthaltsdauer der Tiere jenseits der Grenze aus- und eingeführt werden, als auch dann, wenn sie erst an der Rückkehr der Tiere aus- und eingeführt werden, soferne in letzterem Falle nicht mehr als 4 Wochen seit dem Tage der Rückkher der Tiere vergangen sind.

Die Zollämter der vertragschliessenden Teile können verlangen, dass die Wiederausfuhr und die Wiedereinfuhr der Tiere durch Hinterlegung der Zölle und sonstigen Abgaben und Gebühren oder durch Bürgschaft sichergestellt wird. Die Bürgschaft eines vertrauenswürdigen Grundbesitzers wird als genügend angesehen.

Unter den gleichen Bedingungen wird beiderseits die Befreiung von Zöllen und sonstigen Abgaben und Gebühren bei der Ein- und Ausfuhr für Bienen gewährt, die von einem Grenzbezirk in den anderen zum vorübergehenden Aufenthalt gebracht werden, sowie für den Honig und die neuen Bienenstöcke samt den während des Aufenthaltes jenseits der Grenze zugewachsenen jungen Bienenschwärmen.

Art. 14.

Im Verkehr zwischen den beiden Grenzbezirken werden beiderseits frei von Zöllen und sonstigen Abgaben und Gebühren zur Ein- und Ausfuhr zugelassen:

a) Lebensmittelvorräte, die die Bewohner des einen Grenzbezirkes in den anderen zum eigenen Verbrauch in einer der Dauer der Reise oder des Aufenthaltes angemessenen Menge mitnehmen, die jedoch keinesfalls die in der angeschlossenen Liste *B* angeführten Mengen überschreiten darf;

b) Medikamente, Verbandmittel und Desinfektionsmittel, welche die in einem Grenzbezirk wohnenden Aerzte, Hebammen und Tierärzte für die unmittelbare Verwendung und für den unmittelbaren Verbrauch im anderen Grenzbezirk mitnehmen. Die nicht verbrauchten Medikamente, Verbandmittel und Desinfektionsmittel müssen wieder ausgeführt werden;

c) die Medikamente, Verbandmittel und Desinfektionsmittel, welche die Bewohner eines der beiden Grenzbezirke in den den Krankheitsfällen entsprechenden Dosen und auf Grund von ärztlichen oder tierärztlichen Rezepten aus den Apotheken des anderen Grenzbezirkes holen, wenn von der im Artikel 19 vorgesehenen ständigen Gemischten Kommission auf Grund der örtlichen Lage die Notwendigkeit anerkannt ist, die jenseits der Grenze gelegenen Apotheken in Anspruch zu nehmen. Unter den oben angeführten Voraussetzungen ist die Vorweisung eines Rezeptes für einfache Medikamente oder für bekannte chemische oder pharmazeutische Präparate, deren pharmazeutische Benennung genau und klar auf der Umhüllung ersichtlich ist, nicht notwendig.

Art. 15.

Beiderseits werden zur vorübergehenden Ein- und Ausfuhr, wenn sie den Bewohnern eines Grenzbezirkes gehören und von ihnen zu den nachstehend angeführten Zwecken in den Grenzbezirk des Staates gebracht werden, zugelassen:

a) Arbeitstiere, landwirtschaftliche Maschinen, Instrumente und Werkzeuge zum Zwecke der vorübergehenden Verwendung für land- und forstwirtschaftliche Arbeiten;

b) Tiere aller Art zum Zwecke des täglichen Weidauftriebes, der Deckung, der tierärztlichen Behandlung, des Beschlagens oder Verwiegens;

c) Maschinen, land- und forstwirtschaftliche Werkzeuge, und andere für den häuslichen oder persönlichen Gebrauch bestimmte Gegenstände zum Zwecke der Reparatur;

d) Getreide, Gemüse, Oelsamen und Oelfrüchte, Hanf, Lein oder andere ähnliche Produkte zum Zwecke der Reinigung, der Vermahlung, der Zerkleinerung oder einer anderen Bearbeitung, soferne diese den Bedürfnissen der Bewohner des Grenzbezirkes enspricht. Die durch die Bearbeitung erhaltenen. Produkte müssen in einer der gewöhnlichen Ausbeute entsprechenden Menge wieder eingeführt werden. Die Nebenprodukte müssen, falls sie zollpflichtig sind, wieder ausgeführt oder verzollt werden;

e) Instrumente, die von Aerzten, Hebammen und Tierärzten zum Zwecke ihrer Berufsausübung mitgeführt werden; Kultgegenstände, die von Seelsorgern, ihren Begleitpersonen oder Gläubigen zum Zwecke religiöser Zeremonien mitgetragen werden; Werkzeuge und Geräte, die von Handwerker zum Zwecke der Ausübung ihres Berufes mitgenommen werden;

f) Jagdwaffen mit der dazugehörigen Munition, Jagd- und Fischereigeräte und sonstige Sportgeräte; zur Einfuhr gelangende Waffen und Geräte für Jagd und Fischerei nur dann, wenn sie im Grenzbezirk, in dem sie zur persönlichen Verwendung gelangen sollen, zugelassen sind;

g) Fahrzeuge aller Art, Zugtiere, Reit- und Lasttiere, die zu dem Zwecke die Grenze passieren, um Personen oder Sachen von dem einen Grenzbezirk in den anderen zu bringen oder von dort zu holen. Diese Erleichterung gilt nicht für Kraftfahrzeuge, die öffentliche Verkehrsmittel oder Mietfahrzeuge sind und Personen oder Sachen aus dem Grenzbezirk des anderen Staates abholen. Die Begünstingung erstreckt sich auch auf die dazugehörigen Ausrüstungsgegenstände sowie auf die erforderlichen Futtermittel und Betriebsstoffe. Nicht verbrauchte Futtermittel und Betriebsstoffe müssen wieder ausgeführt werden.

Die im Artikel 19 vorgesehene ständige Gemischte Kommission wird auf ihrer ersten Tagung die Vorschriften und Bedingungen zur Erlangung dieser Begünstigungen festlegen, sowie geeignete Massnahmen zur Verhinderung von Missbräuchen treffen.

Art. 16.

Wenn die örtlichen Verhältisse es erfordern, können die Zollbehörden der beiden Staaten soweit dies möglich und notwendig ist, für bestimmte Arbeiten des Grenzverkehrs und für bestimmte Grenzpunkte einvernehmlich Ausnahmen von dem Grundsatz bewilligen, dass der Warenverkehr über Zollstrassen abzuwickeln ist.

In diesen Fällen wird davon abgesehen werden, besondere Entgelte für die ausserhalb des Zollamtes oder ausserhalb der normalen Dienststunden vorgenommenen Zollamtshandlungen einzuheben.

Art. 17.

Die in dem vorliegenden Uebereinkommen vorgesehene Adgabenbefreiung umfasst nicht die Entschädigung für ausserordentliche Dienstleistungen, die über Verlangen der Beteiligten ausserhalb des Zollverkehrs oder ausserhalb der normalen Dienststunden vorgenommen werden.

Neben der Abgabenbefreiung wird auch die Ausnahme von den wirtschaftlichen Ein- und Ausfuhrverboten (-beschränkungen), die im allgemeinen für die Ein und Ausfuhr in Betracht kommen, zugenstanden.

Hingegen bleiden auch für den Grenzverkehr die polizeilichen und sanitären Vorschriften, sowie jene des Pflanzenschutzes aufrecht, ferner die Monopolvorschriften und die Beschränkungen, die in den beiden Staaten hinsichtlich der Erzeugung und des Transportes bestimmter Waren und des Handels mit solchen gelten.

Ebenso gelangen die beiderseitigen Vorschriften über die Devisenbewirtschaftung auch im Grenzverkehr zur Anwendung.

Art. 18.

Abgesehen vom Weideverkehr von langer Dauer, der vorläufig hinsichtlich der Veterinärvorschriften durch Anlage *F* des Handels- und Schiffahrtsvertrages zwischen Oesterreich und Italien vom 28. April 1923 geregelt bleibt, ist der Verkehr des Viehs im Bereich der Grenzbezirke zu gewöhnlichen Zeiten frei von veterinären Beschränkungen.

In den Fällen aber, wo eine anzeigepflichtige Tierkrankheit im Gebiet einer Grenzgemeinde auftritt, muss das aus dieser Gemeinde stammande Vieh, um die Grenze überschreiten und in den anderen Grenzbezirk eintreten zu können, von einem von der zuständigen Gemeindebehörde ausgestellten Zeugnisse begleitet sein.

Dieses Zeugnis muss bestätigen, dass die Tiere aus Oertlichkeiten stammen die frei sind von austeckenden, anzeigepflichtigen Krankheiten, die auf die Gattung oder die Gattungen von Tieren, für die das Zeugnis ausgestellt ist, übertragbar wären.

Wenn in dem Grenzbezirk Anzeichen von Rinderpest konstatiert würden, ist jeder Verkehr von Vieh und jeder Transport von tierischen Produkten und Abfällen, sowie auch von Stroh, Viehfutter und dgl. über die Grenzlinie verboten.

Art. 19.

Zur Durchführung und Ergänzung des vorliegenden Uebereinkommens und zur Ueberwachung der guten Abwicklung des Verkehrs, dessen Erleichterung hiedurch beabsichtigt ist, wird eine ständige Gemischte Kommission für den Grenzverkehr errichtet.

Jeder der beiden vertragschliessenden Teile entsendet in diese Kommission drei Mitglieder, denen nötigenfalls Beamte des Zoll-, Sanitäts-, Veterinär- und Sicherheitsdienstes im Grenzbezirk als Sachverständige beigegeben werden können.

Die Kommission wird innerhalb eines Monates nach Inkrafttreten des vorliegenden Uebereinkommens errichtet und hat spätestens innerhalb eines weiteren Monates ihre Tätigkeit aufzunehmen. Die Kommission wird, abwechselnd in Oesterreich und Italien tagen.

Nach der ersten Tagung wird die Kommission auf Verlangen eines der beiden Vertragsteile einberufen werden.

Art. 20.

Die beiden vertragschliessenden Teile behalten sich das Recht vor, gewissen Personen den Grenzübertritt in ihre Staaten zu untersagen oder den Personenverkehr in Ausnahmefällen, wie z. B. in Falle von Bewegungen gegen die Sicherheit des Staates oder von Epidemien zeitweilig zur Gänze oder an bestimmten Grenzabschnitten zu sperren.

Im Falle einer solchen Sperre des Grenzverkehrs wird die Regierung, welche sie verfügt hat, der Regierung des anderen Staates hievon Mitteilung machen. Diese Mitteilung hat nach Möglichkeit acht Tage vorher zu erfolgen.

Wenn die Behörden eines der beiden vertragschliessenden Teile gewissen Personen den Grenzübertritt untersagen, haben sie die Behörden des anderen Staates hievon möglichst schnell zu verständigen.

Art. 21.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Uebereinkommens wird durch Notenwechsel zwischen den beiden Regierungen bestimmt werden.

Das Uebereinkommen kann mit einer sechsmonatigen Friest gekündigt werden.

Geschehen zu Rom in zwei Ausfertigungen in deutscher und italienischer Sprache, die in gleicher Weise authentisch sind am 2. August 1951.

Für die italienische Regierung
ZOPPI

Für die österreichische Bundesregierung
SCHWARZENBERG

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANLAGE *A*

Heu
Stroh
Gras als Viehfutter
Trockenes Laub
Lebende Pflanzen
Frisches Gemuese
Holz in unbearbeitetem oder gesaegtem Zustand
Brennholz
Holzkohle, Torf und Torfkohle
Oelkuchen und andere Rueckstaende von gepressten Oelsamen und Oelfruechten
Laugenasche
Naturduenger
Schlempe
Weintreber
Kunsteis
Kehricht und andere aehnliche Rueckstaende und Abfaelle
Unbehauene Steine, Kies, Sand und Kalksteine

ANLAGE B

		Hoechstmenge
Getrocknetes Gemuese jeder Art . .	kg.	4
Mehl aus Getreide, Kastanien und Huelsenfruechte	»	2
Fische, frisch und getrocknet	»	4
Brot	»	3
Teigwaren	»	3
Reis .	»	3
Butter, Kaese und andere Molkereiprodukte	»	2
Schweineschmalz und Speck	»	2
Oliven- und Samenoel	l	2
Frisches Fleisch	kg.	4
Gefluegel, lebend oder geschlachtet .	St.	2
Gefluegeleier . . .	»	20
Frische Milch . .	l	5
Gemuese und Kuechengewaechse, frisch . .	kg.	5
Obst, frisch und getrocknet . .	»	5
Wein	l	5
Bier		2

Seite 1

ANLAGE I

GRENZUEBERTRITTSSCHEIN

FUER DIE OESTERREICHISCH-ITALIENISCHE GRENZE

AUSSTELLUNGSBEHOERDE:
Bezirkshauptmannschaft . . . .

N. . . . . .

(Das vorstehende Muster wird auf weissem Papier in der Groesse 10×15 cm. mit einem Umschlag aus blauem Kartonpapier hergestellt).

Seite 2
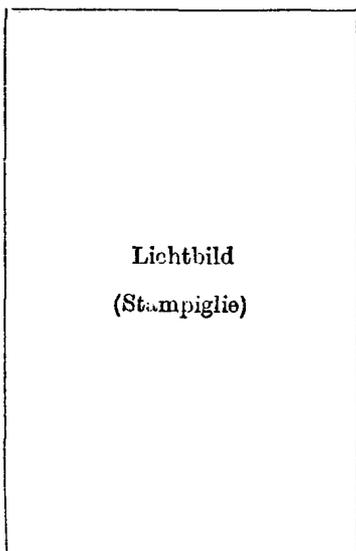
Lichtbild

(Stampiglie)

PERSONSBESCHREIBUNG

Groesse . .	Nase . . .
Haare . .	Mund
Bart .	Stirne .
Augen . . .	Bes. Kennzeichen

Unterschrift des Inhabers

. . . .

Seite 3

Es wird bestaetigt, dass Herr (Frau) . . . .
Sohn (Tochter) des . und der .
Inhaber des vorliegenden Grenzuebertrittsscheines,
geb. in am. . . . .
Beruf . .
in der Gemeinde wohnt
und die nachstehend angefuehrte Taetigkeit auf dem Gebiet des jenseitigen Grenzbezirkes ausuebt (1) . .

. . . .

. . . .

. . . .

(1) Die Taetigkeit ist in Uebereinstimmung mit Art. 4, lit. *a*), *b*), *c*), *d*) oder *e*) des Uebereinkommens . . . . anzugeben.

Seite 4

Herr (Frau) . . . . . .
ist daher berechtigt, die Grenze zwischen dem Gebiet der Republik Oesterreich und der Republik Italien bei der Grenzuebertrittsstelle in
zu ueberschreiten und sich im Grenzbezirk des anderen Staates frei aufzuhalten.

Dieser Grenzuebertrittsschein berechtigt zu einem Aufenthalt von jeweils 24 Stunden im Grenzbezirk des anderen Staates und darf zu Reisen ausserhalb des Grenzbezirkes nicht benuetzt werden.

Der vorliegende Grenzuebertrittsschein ist giltig bis
Jede missbrauchliche Verwendung hat die Einziehung des Scheines zur Folge. Ausgestellt in . . . . am . . . . . .

Seite 5

Familienangehoerige unter 15 Jahren, die mit dem Inhaber in gemeinsamen Haushalt leben (und mit ihm zusammen die Grenze ueberschreiten duerfen)

. . . .

Seite 6

Anmerkung ueber die allfaellige Verlaengerung der Giltigkeit dieses Grenzuebertrittsscheines und der Aufenthaltsdauer im Grenzbezirk des anderen Staates.

. . . .

Seite 7

. . . .

Seite 8

. . . .

ANLAGE II

PASSIERSCHEIN

Ausgestellt für Herrn (Frau) . . . .
Sohn des . und der . . . . .
geboren in . am . . . . . .
wohnhaft in
zum einmaligen Grenzübertritt in das Gebiet der Gemeinde . .
über die Grenzübertrittsstelle .
Giltig bis . .
. . . . . am . . . 195 .

Austellende Dienststelle:

Geschen . . . . . am . 195

Der Dienststellenleiter:

Anmerkung: Der Passierschein kann von den Organen des Grenzkontrolldienstes in Dringlichkeitsfällen (Todesfälle, plötzliche Erkrankungen, Leichenbegängnisse und andere anerkannte Fälle begründeter Notwendigkeit) ausgestellt werden. Er muss von den zuständigen Grenzkontrollorganen des anderen Staates vidiert werden. Seine Geltungsdauer darf drei Tage nicht überschreiten.

Der Passierschein darf für Reisen ausserhalb des Grenzbezirkes nicht verwendet werden. Er ist nur in Verbindung mit einem mit Lichtbild versehenen Personaldokument des Inhabers giltig.

(Das vorstehende Muster wird auf weissem Papier in der Grösse von 20×15 cm. ausgeführt).

LEGGE 21 marzo 1953, n. 168.

Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il concorso da bandirsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ai sensi della legge 11 maggio 1951 n. 367 recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici, si applicano le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Potranno essere poste a concorso anche farmacie vacanti od istituite successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 maggio 1951, n. 367.

Art. 3.

Il bando di concorso deve indicare:

a) i Comuni e le località per ciascun Comune dove le farmacie hanno o dovranno avere la propria sede, e, quando sia applicabile il criterio della distanza, la ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa, misurata in linea d'aria;

b) l'ammontare della tassa di concessione governativa;

c) l'ammontare dell'indennità di residenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, se trattasi di farmacia rurale;

d) l'ammontare dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del citato testo unico, se l'esercizio non sia di nuova istituzione;

e) un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 110 e 112, primo e secondo comma, del testo unico anzidetto ed a quello dell'art. 1, n. 22, della legge 14 marzo 1952, n. 128, oltre le indicazioni che, caso per caso, siano ritenute utili e convenienti;

f) la specifica indicazione dei titoli e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso;

g) il termine entro il quale debbono essere presentati i titoli e la domanda.

Art. 4.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed è comunicato in copia ai Prefetti, alla Presidenza della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e a tutti gli Ordini provinciali dei farmacisti.

Art. 5.

I candidati, entro il termine fissato dal bando di concorso, devono far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica la domanda contenente la indicazione del proprio domicilio corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica della sentenza di condanna per attività antifascista del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, ovvero originale o copia autentica del provvedimento di assegnazione al confino di polizia per attività antifascista ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, ovvero attestazione degli organi competenti che emisero l'ordine di carcerazione per attività antifascista o del direttore del carcere dove il candidato subì la carcerazione o del prefetto competente;

b) certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il candidato è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

E' in facoltà dell'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertare lo stato di salute;

f) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;

g) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

h) laurea in farmacia, ovvero diploma in farmacia, ovvero laurea in chimica e farmacia, e, qualora la laurea e il diploma non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto;

i) certificato di iscrizione all'albo professionale;

l) i titoli e documenti che dimostrino nel candidato il possesso dei mezzi sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia in caso di istituzione *ex novo* e, nel caso di farmacia già esistente, anche dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio; nell'un caso e nell'altro mediante fideiussione;

m) stato di famiglia del concorrente se questi sia coniugato o vedovo con prole;

n) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva;

o) dichiarazione del candidato con firma autenticata attestante che, all'atto della domanda di partecipazione al concorso, non si trova nelle condizioni ostative all'ammissione al concorso previste dall'art. 7 della presente legge;

p) certificato di residenza, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, ove l'aspirante ha avuto la sua residenza in tutto il periodo di tempo posteriore a quello di condanna o di assegnazione al confino o di carcerazione;

q) vaglia postale ordinario di lire 3000 intestato all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Inoltre il candidato potrà presentare tutti i documenti e titoli che riterrà utili ai fini del concorso.

La domanda e i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo e i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, *m)*, *p)*, dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

Art. 6.

Allegata alla domanda ogni concorrente deve presentare una dichiarazione in competente bollo nella quale devono essere indicate le sedi messe a concorso, secondo l'ordine di preferenza che egli attribuisce ad ogni sede.

Art. 7.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i farmacisti perseguitati politici che siano già titolari di una farmacia o che siano stati titolari di farmacia posteriormente alla condanna o all'assegnazione al confino di polizia o alla carcerazione, e coloro che abbiano beneficiato o comunque possano beneficiare di precedenti disposizioni legislative dirette a favorire la loro partecipazione ai concorsi per il conferimento di farmacie.

Art. 8

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, presieduta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 4° o da un consigliere di Stato e composta di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di un ispettore generale per il servizio farmaceutico del predetto Alto Commissariato, di un farmacista scelto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica su terna proposta dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e di un docente di chimica farmaceutica o di farmacologia.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore all'8° dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 9.

L'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti dagli articoli precedenti o dall'art. 1 della legge 11 maggio 1951, n. 367, o per inosservanza delle condizioni stabilite nel bando di concorso è disposta dalla Commissione di cui all'art. 8.

Il provvedimento è definitivo.

Art. 10.

I titoli sono suddivisi in tre categorie per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti:

1) titoli di studio;

2) pratica professionale (servizio di titolare di farmacia, con effettiva direzione della medesima, prestato anteriormente alla condanna, all'essegnazione al confino o alla carcerazione, servizio di direttore di farmacia presso farmacie aperte al pubblico o presso case produttrici di medicinali o presso farmacie interne di ospedali o di altre comunità o istituti; servizio di ufficiale farmacista presso ospedali militari, servizio di collaboratore presso le farmacie suindicate, ecc.);

3) attività scientifica (titolarità di cattedre, incarichi di insegnamento universitario, libera docenza, assistenziato, pubblicazioni, indagini scientifiche).

Le deliberazioni della Commissione devono essere motivate.

In base alla somma dei punti riportati per ogni categoria di titoli la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti.

A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica approva la graduatoria e, in base ad essa, assegna la farmacia, secondo l'ordine di preferenza indicato dai singoli aspiranti nella dichiarazione di cui all'art. 6.

In caso di mancata accettazione di una sede da parte dell'assegnatario la sede non viene assegnata ad altro concorrente.

Art. 12.

I vincitori del concorso che, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non accettino la farmacia ad essi assegnata, decadono dal diritto.

E' tuttavia data facoltà ai vincitori del concorso di cambiare tra loro le sedi assegnate con dichiarazione con firma autenticata che deve pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 13.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia viene concessa dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed è subordinata all'adempimento delle

prescrizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e dell'art. 1, n. 22, della legge 14 marzo 1952, n. 128.

Art. 14.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme che regolano i concorsi provinciali per l'assegnazione di farmacie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 169.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di un Ufficio coadiutoriale denominato San Martino nella parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Nava del comune di Colle Brianza (Como).

N. 169. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 1° gennaio 1949, relativo all'istituzione di un Ufficio coadiutoriale denominato San Martino nella parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Nava del comune di Colle Brianza (Como), e viene autorizzato ad accettare il legato disposto da Tentorio Rosa ved. Lanfranchi, consistente in alcuni beni immobili situati in Colle Brianza e valutati lire 865.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 106. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 170.

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione.

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 198.818 in contanti, disposta in suo favore dal prof. ing. Edoardo Orabona, con atto pubblico amministrativo in data 13 maggio 1952, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi: « Premio dottoressa Emma Orabona » e da conferirsi ogni due anni ad un laureato nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari, autore della migliore monografia sulla storia dell'arte locale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 105. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 171.

Erezione in ente morale del Pio Istituto Scazza Schiroli per l'infanzia abbandonata, con sede in Cappella frazione del comune di Casalmaggiore (Cremona).

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Pio Istituto Scazza Schiroli per l'infanzia abbandonata, con sede in Cappella frazione del comune di Casalmaggiore (Cremona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 113. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 172.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Trento.

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 26 dicembre 1942, integrato con postilla 21 giugno 1952 e dichiarazione 21 giugno 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 101. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 173.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore del Terz'Ordine di San Francesco dei SS. Cuori, con sede in Capua (Caserta).

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore del Terz'Ordine di San Francesco dei SS. Cuori, con sede in Capua (Caserta), e viene autorizzato il trasferimento in favore della Congregazione stessa di alcuni immobili situati in Capua e da essa posseduti « animo domini » da epoca preconcordataria e del valore complessivo dichiarato di L. 2.300.000. Inoltre la Congregazione medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Lina Barone e Carolina Rotoli, consistente in un fabbricato situato in Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) e valutato L. 500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 104. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952.

Provincializzazione di strade in provincia di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 28 aprile 1951, n. 4044, con la quale l'Amministrazione provinciale di Vicenza ha chiesto la classificazione fra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) Schio-Marano-Thiene, della lunghezza di chilometri 9,670;

2) Schio-Santorso-Piovene, della lunghezza di chilometri 6,905;

3) Lonigo-Zimella, della lunghezza di km. 4,100;

Ritenuto che, contro la delibera suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto in data 7 ottobre 1952, col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le seguenti strade comunali scorrenti in provincia di Vicenza, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della provincia di Vicenza:

1) strada Schio-Marano-Thiene, della lunghezza di km. 9,670;

2) strada Schio-Santorso-Piovene, della lunghezza di km. 6,905;

3) strada Lonigo-Zimella, della lunghezza di chilometri 4,100, per la parte ricadente in provincia di Vicenza.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1953
Registro n. 6, foglio n. 148

(1380)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1953.

Nomina del commissario per la gestione straordinaria delle Casse mutue nazionali contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari e operai gente dell'aria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, di cui al contratto collettivo 1° marzo 1936, n. 879;

Visto lo statuto della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria, di cui al contratto collettivo 14 settembre 1939, n. 2114;

Visti i decreti Ministeriali 18 maggio 1946 e 23 maggio 1946, concernenti la costituzione dei Consigli di amministrazione degli enti predetti;

Considerato che, sia l'art. 38 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, che il regio decreto 6 maggio 1943, n. 400, non hanno sinora avuto pratica attuazione nei confronti delle predette Casse;

Considerato inoltre che i Consigli di amministrazione delle due Casse sono scaduti per il decorso triennio e che allo stato attuale non è possibile procedere alla loro ricostituzione che dovrebbe essere effettuata in base alle norme dei vigenti statuti che fanno riferimento e presuppongono il soppresso ordinamento sindacale corporativo;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento delle Casse e la modifica degli statuti in attesa che sia possibile dare alle Casse stesse, in base alle vigenti disposizioni, un definitivo assestamento;

Decreta:

L'avv. Francesco Tucci è nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari e della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria.

Al commissario sono conferiti, per la durata di un anno, i poteri attualmente spettanti al presidente ed ai Consigli di amministrazione delle Casse predette.

Roma, addì 1° marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(1542)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1953.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli altri assegni col nuovo sistema meccanografico presso l'Ufficio provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato, a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Lecce, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenza successiva al 1° aprile 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1953

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1953
Registro n. 6, foglio n. 155. — GRIMALDI

(1623)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1953.

Protezione temporanea ai brevetti, ai modelli e marchi esposti nel « II Salone internazionale dell'imballaggio » a Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente « Fiera campionaria internazionale » di Padova;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone internazionale dell'imballaggio » che avrà luogo a Padova dal 1° al 14 giugno 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 24 marzo 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(1615)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1953.

Protezione temporanea ai brevetti, ai modelli e marchi esposti nella « XXXI Fiera campionaria internazionale » a Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente « Fiera campionaria internazionale » di Padova;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXI Fiera campionaria internazionale » che avrà luogo a Padova dal 1° al 14 giugno 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 24 marzo 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1953.

Protezione temporanea ai brevetti, modelli e marchi esposti nella « VIII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi » a Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della « Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi » di Parma;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi » che avrà luogo a Parma dal 12 al 25 settembre 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 24 marzo 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(1617)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 marzo 1953 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Thomas A. Grunwell, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(1424)

In data 2 marzo 1953 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. John P. Macdonald, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(1426)

In data 20 marzo 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Franco Acutis, Console onorario di Costa Rica a Torino, con giurisdizione sulla regione del Piemonte.

(1592)

In data 20 marzo 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Speciale Orazio, Console onorario di Norvegia a Messina.

(1593)

In data 20 marzo 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Massimo Garello Bordiga, Vice console di Costa Rica a Genova, con giurisdizione sulla regione della Liguria.

(1591)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1953, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato dal sig. Santoro Vincenzo, avverso il provvedimento n. 9196 in data 16 aprile 1952 del Ministero difesa-Marina, con il quale al ricorrente veniva negato il diritto ad usufruire degli aumenti periodici di stipendio, maturati successivamente alla data del suo collocamento a riposo, e il beneficio dell'aumento di anzianità di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

(1598)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio successivo, il ricorso straordinario proposto in data 25 agosto 1950 dal vice ispettore dott. Di Giacomo Giovanni, grado 9°, gruppo A, del ruolo del personale direttivo amministrativo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto Ministeriale del 1° dicembre 1949 concernente la ricostruzione della sua carriera, è stato accolto per quanto attiene alla decorrenza economica della promozione al grado 9°, gruppo A, che va retrodatata dal 15 novembre 1944 al 1° gennaio 1944, ed è stato respinto per la parte riguardante la richiesta di ulteriore ricostruzione di carriera.

(1599)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorsi

Con decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1953, bilancio Trasporti registro n. 37, foglio n. 133, i ricorsi straordinari al Capo dello Stato prodotti rispettivamente in data 28 ottobre 1950 e 17 novembre 1950 dall'ispettore principale di 2ª classe Ridolfi dottor ing. Giuseppe avverso il provvedimento con cui sono state confermate le qualifiche al medesimo assegnate per gli anni 1948 e 1949, sono respinti.

(1600)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 aprile 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	636,25
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,94	636,25
» Napoli	624,90	635 —
» Palermo	624,90	636,25
» Roma	624,92	636,65
» Torino	624,88	636 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	635 —

Media dei titoli del 2 aprile 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,75
Id. 3,50 % 1902	62,90
Id. 3 % lordo	74,40
Id. 5 % 1935	95,425
Redimibile 3,50 % 1934	80,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,325
Id. 5 % 1936	92,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,25

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,93
1 dollaro canadese » 636,44

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75, del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	847605 (nuda proprietà)	Corradi Olga fu Tomaso nubile, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Corradi Luigia e Nicolina fu Angelo Francesco nubili, dom. a Torino	469 —
Id.	847578 (nuda proprietà)	Corradi Elisa ed Irene fu Tommaso, minori, sotto la patria potestà della madre Reyneri Ida fu Emilio ved. Corrado Tomaso, dom. a Torino con usufrutto come sopra	168 —
Id.	847628 (nuda propr età)	Corradi Francesco fu Tommaso, dom. in Torino, con usufrutto come sopra	469 —
Id.	787279	Stahly Raffaele fu Ferdinando, dom. a Napoli, vincolato da ipoteca	350 —
Id.	872788	Tramontano Angela fu Giuseppe moglie di Raffaele Stahly, dom. a Napoli, vincolata per dote	350 —
P. R. 3,50 % (1934)	521542	Stahly Maria Rosaria di Raffaele, moglie di De Martino Corrado, dom. a Napoli, vincolata per dote	1.575 —
Id.	449858	Di Mauro Sara fu Ernesto nubile, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno), vincolata per dote	2.152,50
Cons. 3,50 % (1906)	808999	Amicarelli Erasmo di Michele, dom. in Agnone (Campobasso), vincolato per cauzione	175 —
Id.	818006	Come sopra	525 —
Id.	827532	Come sopra	350 —
P. R. 3,50 % (1934)	229463	Amicarelli Erasmo di Michele, dom. in Agnone (Campobasso)	703,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre publicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(255)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aquilonia (Avellino), Castelluccio Valmaggiore (Foggia) e Sant'Agata di Puglia (Foggia).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il rev. De Paola Gaetano fu Generoso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia (Avellino).

2. Il sig. Ventura Saverio di Donato è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia).

3. Il sig. Del Buono Francesco fu Scipione è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Agata di Puglia (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1953

Il direttore generale: FORMENTINI

(1401)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Incarico alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1950, di giudicare l'analogo concorso della provincia di Caltanissetta.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Caltanissetta in data 30 maggio 1951, n. 6576, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Caltanissetta, con la quale si rappresenta la impossibilità di costituire in loco la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto commissariale in data 9 gennaio 1953, numero 20420.2/13700, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1950, è incaricata di giudicare il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1950.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1209)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Cuneo

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 9 giugno 1951, n. 16330, col quale è indetto pubblico concorso al posto di direttore del pubblico macello di Cuneo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di Cuneo è costituita come appresso:

Presidente:

Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:

Barachetti dott. Marco, ispettore superiore veterinario;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;

Preve dott. Alessandro, veterinario condotto.

Segretario:

Giordano dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1249)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di San Donà di Piave.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 ottobre 1952 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di San Donà di Piave (Venezia);

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di San Donà di Piave (Venezia) nell'ordine appresso indicato:

1. Ferro dott. Girolamo	punti	94,72	su 132
2. Vasta dott. Rosario	»	92,50	»
3. Sgrò dott. Pietro	»	91,90	»
4. Pasqualis dott. Marcello	»	91,42	»
5. Greco dott. Lorenzo	»	90,57	»
6. Manzini dott. Dario	»	88,81	»
7. Milioni Arturo	»	87 —	»
8. Gollin Renzo	»	86,62	»
9. Messina dott. Francesco	»	86,10	»
10. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	86,05	»
11. Iozzi Giovanni	»	85,83	»
12. Zuanni dott. Federico	»	85,42	»
13. Conte Paolo	»	85,41	»
14. Colombo Egidio	»	85,30	»
15. Sisti Vito	»	82,93	»
16. Damiani Italo	»	82,66	»
17. Valle Mario	»	82,34	»
18. Cavalazzi Zeb	»	81,84	»
19. Ferraro dott. Domenico	»	81,81	»
20. Giambitto dott. Giuseppe	»	81,77	»
21. Piva dott. Erminio	»	81,74	»
22. Di Santo dott. Angelo	»	81,50	»
23. Montauti Antonio	»	81,10	»
24. Repetti Pietro	»	81 —	»
25. Germani Toselli Francesco	»	80,66	»
26. Baraldi dott. Dario	»	80,24	»
27. Cavallina Egisto	»	80,18	»
28. Toajari Umberto, ex combattente	»	80 —	»
29. Marazzita Giuseppe	»	80 —	»
30. Guerrieri dott. Domenico	»	79,87	»
31. Lo Iacono dott. Domenico, ufficiale complemento	»	79,50	»
32. Salvo Antonino (art. 180 legge 27 giugno 1942)	»	79,50	»
33. Di Pietro Giuseppe	»	79,50	»
34. Bernardoni Gino	»	79,10	»
35. Cantonati Pietro	»	78,66	»
36. Pasqualone Giuseppe	»	78,50	»

37. Brunello Ugo Tito	punti 78,09	su 132
38 Bonfini Umberto . . .	» 78,06	»
39. Zito dott. Francesco . .	» 77,70	»
40. Albrizio Bernardino	» 77,50	»
41. Stagi Ugo, combattente, due croci di guerra .	» 77 —	»
42. De Petris Paolo, combattente, profugo giuliano .	» 77 —	»
43. Palermiti Domenico . . .	» 76,67	»
44. Teramo Antonio	» 75,86	»
45. Mosele Alessandro	» 75,33	»
46. Napolitano Sebastiano	» 74,50	»
47. Veronese Vittorio .	» 74,33	»
48. Romano dott. Antonio . .	» 74,26	»
49. Tovagliari dott. Celso .	» 74 —	»
50. Di Pietrantonio Saverio .	» 73,68	»
51. Tenani Aurelio .	» 73,55	»
52. Di Pietro dott. Alfio . .	» 73,27	»
53. Sardiello dott. Italo . .	» 73,02	»
54. Cerruti dott. Carlo . . .	» 72,96	»
55. Petrillo dott. Alfonso .	» 72,43	»
56. Milano Vito Rocco .	» 72 —	»
57. Mastrangelo Domenico	» 71,80	»
58 Ruggeri dott. Angelantonio	» 70,45	»
59. Caporusso dott. Domenico	» 70,21	»
60 Milella dott. Michele	» 69,72	»
61. Falconio dott. Diomede	» 69,20	»
62 Castellaneta dott. Francesco	» 68,72	»
63. Caimmi dott. Luigi	» 67,60	»
64. Schiavina dott. Renato	» 67,54	»
65. Focanti Ulderico	» 67 —	»
66. Vena Silvestro .	» 65,59	»
67. La Sala Luigi	» 64 —	»
68. Carrozza Vincenzo	» 63,82	»
69. D'Alimonte dott. Amedeo	» 62,72	»
70. Caruso dott. Fedele	» 61,09	»
71. Bussotti dott. Bosone	» 60,69	»
72. Ricciardelli rag. Nicola	» 60,22	»
73. Lupis Pietro	» 59,50	»
74. Sacco Giovanni	» 58,54	»
75. Panzica Giacomo	» 58,50	»
76. Chiaramondia dott. Francesco	» 58,35	»
77. Atenasio Antonino	» 57 —	»
78. Pastorello Giuseppe	» 56,66	»
79. Romano dott. Pasquale	» 55,56	»
80. Mastrangelo Giovanni	» 54,10	»
81. Fusco Ernesto	» 53 —	»
82. Renzi Davide	» 51 —	»
83. Nicosia dott. Sergio	» 50,74	»
84. Petronio Bartolomeo	» 46,50	»
85. Polizzi Umberto	» 44,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1953

p. *Il Ministro* BUBBIO

(1334)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione ordinaria di aprile 1953 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1953 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale prevedura dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, citato, debbono rivolgerne domanda al Ministero di grazia e giustizia presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire 32, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937 citata. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte; nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire duemilaquattrocento, a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 115.

Le domande degli aspiranti iscritti in un Albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei suindicati documenti, anche del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'Albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 14 marzo 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1953
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 271. — DE MARIA

(1635)

Costituzione della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1953

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 successivo, con cui è stata indetta, per l'anno 1953, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice:

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 1, n. 9, e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Ferranti dott. Ferrante, presidente di sezione presso la Corte di cassazione.

Componenti.

Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione:

D'Arienzo dott. Tommaso, consigliere della Corte di cassazione:

Angeloni prof. Vittorio, dell'Università degli studi di Roma:

Scandale avv. Ettore, del Foro di Roma;

Magrone avv. Gioacchino, del Foro di Roma;

D'Amico avv. Domenico, del Foro di Roma.

Presidente supplente:
Roberto dott. Sabatantonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Componenti supplenti:
La Via dott. Nicolò, consigliere della Corte di cassazione;
Albanese dott. Carmelo, consigliere della Corte di cassazione;
Foschini prof. Gaetano, dell'Università degli studi di Macerata, residente a Roma;
Castellet avv. Francesco Saverio, del Foro di Roma;
De Mauro avv. Giovanni Battista, del Foro di Roma;
Galateria avv. Luigi, del Foro di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati De Santis dott. Edoardo, Tria dott. Luigi, Benanti dott. Diego e dai funzionari di cancelleria Toffanin Edgardo, Rubini Alfredo, Pileri Giuseppe, Lavecchia Nicola e Pucci Giuseppe, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 16 marzo 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1953
Registro n. 9 *Grazia e giustizia, foglio n.* 268. — DE MARIA

(1636)

PREFETTURA DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto i propri decreti n. 13652 in data 15 luglio 1947 e n. 16302 in data 10 agosto 1947, con i quali è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti vacanti di ufficiale sanitario, nei Comuni della provincia;
Visti gli atti presentati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 20409.2/7125 in data 30 aprile 1952 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e ritenutili regolari;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei Comuni della provincia:

1. De Masi Angelo . . . . punti 200,25
2. Ventura Tommaso . . . . » 187,50
3. Spina Ferdinando . . . . » 146,50
4. Ruggiero Vincenzo fu Giuseppe . . . » 146 —
5. Continelli Vittorio . . . . » 145 —
6. Stagira Carlo . . . . punti 134,50
7. Cutrì Eugenio . . . . . . » 126 —
8. Tramacera Francesco . . . . . » 114,05
9. Carparelli Rocco . » 105,75

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 13 febbraio 1953

Il prefetto: DONATO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 6813 in data 13 febbraio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultanti idonei al concorso per i posti vacanti di ufficiale sanitario nei Comuni della provincia;
Viste le domande di ammissione al concorso dei concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi richieste;
Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei Comuni della provincia, sono nominati ufficiali sanitari per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) De Masi Angelo: Brindisi;
2) Spina Ferdinando: Mesagne;
3) Ruggiero Vincenzo fu Giuseppe: San Vito dei Normanni;
4) Continelli Vittorio: Ostuni;
5) Stagira Carlo: Francavilla Fontana;
6) Cutrì Eugenio: Carovigno;
7) Tramacera Francesco: Cisternino.

La nomina dei suddetti sanitari si intende soggetta alle condizioni previste dagli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie.
Agli stessi competeranno gli stipendi e le altre indennità previste nei regolamenti organici dei rispettivi Comuni.
I predetti candidati dovranno assumere servizio nelle sedi in cui sono stati nominati entro il termine perentorio del 31 marzo 1953.
I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, il quale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 13 febbraio 1953

Il prefetto: DONATO

(1312)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.